

## **CAPITOLATO PRESTAZIONALE**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA, FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO – CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 60, 95 E DELL’ART. 164 E SUCCESSIVI “PARTE III CONTRATTI DI CONCESSIONE” E NEL RISPETTO DELL’ARTICOLO 34 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II. – DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER IL SOPRAVVITTO, INCLUSO IL SERVIZIO DI APPROVVIGIONAMENTO DELLE RICHIESTE PERVENUTE PER LA FORNITURA DI GENERI NON TARIFFATI TRAMITE IL MOD. 393 (CD. “DOMANDINA), A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DEI DETENUTI ED INTERNATI RISTRETTI NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI PER ADULTI DELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

*Periodo: 01/07/2022 – 30/06/2027, oltre a ulteriori sei mesi di proroga tecnica.*

**LOTTO 1 – LOTTO NAZIONALE 12 – CIG 9139434387**

**LOTTO 2 – LOTTO NAZIONALE 13 – CIG 913945118F**

**LOTTO 3 – LOTTO NAZIONALE 14 – CIG 913946906A**

**CUP J29I22000120007**

**Valore massimo stimato della concessione: euro 15.203.653,44 al netto di IVA.**

**Durata della concessione: 60 mesi + 6 mesi (proroga contrattuale).**

**Data scadenza presentazione delle offerte: 26.04.2022, entro le ore 12.00**

**Data apertura documentazione amministrativa: 26.04.2022, ore 13.00**

<b>1. Indicazioni generali .....</b>	<b>4</b>
1.1. Definizioni .....	4
1.2. Oggetto della concessione .....	4
1.3. Disciplina del rapporto .....	4
1.4. Spese a carico del Concessionario.....	5
<b>2. Il Contratto .....</b>	<b>5</b>
2.1. Durata e valore del contratto .....	5
2.2. Divieto di interruzione del Servizio.....	5
2.3. Subappalto e divieto di cessione del contratto.....	6
2.4. Corrispettivo delle prestazioni .....	6
<b>3. Descrizione dell'oggetto della concessione .....</b>	<b>7</b>
3.1. Servizio per il Sopravvitto .....	7
3.2. Esercizio della vendita dei generi di Sopravvitto .....	11
3.3. Condizioni di vendita .....	12
<b>4. Esecuzione del contratto .....</b>	<b>12</b>
4.1. Attivazione del Servizio.....	12
4.2. Atto di Regolamentazione del Servizio .....	13
4.3. Rischi della concessione .....	13
4.4. Gestione dei locali – (Eventuale) .....	13
4.5. Oneri relativi agli impianti, alle apparecchiature e alle attrezzature .....	14
4.6. Responsabile del Servizio ed Incaricati del Concessionario .....	15
4.7. Incompatibilità nella nomina a Responsabile del Servizio e a Incaricato.....	16
4.8. Personale occorrente per l'espletamento del Servizio .....	16
4.9. Obblighi del datore di lavoro.....	16
4.10. Ulteriori oneri e responsabilità a carico del Concessionario.....	16
4.11. Norme comportamentali del personale.....	17
4.12. Controlli per la sicurezza interna dell'Istituto .....	17
4.13. Sicurezza interna e riservatezza.....	17
<b>5. Esercizio dell'attività di direzione e controllo - Verifiche di conformità.....</b>	<b>18</b>
5.1. Disposizioni generali .....	18
5.1.1. Soggetti della stazione appaltante per la fase di esecuzione del contratto .....	18
5.2. Verifica del Servizio per il sopravvitto e pagamento dei corrispettivi.....	18
5.2.1. Obblighi del Concessionario a seguito dei controlli.....	18
<b>6. Garanzia del contratto.....</b>	<b>19</b>
6.1 Garanzia provvisoria .....	19

6.2. Garanzia definitiva .....	20
6.3. Assicurazione e gestione sinistri.....	21
<b>7. Modificazioni del rapporto.....</b>	<b>22</b>
7.1. Modifica della concessione in fase di esecuzione.....	22
7.2. Revisione del contratto.....	22
7.3. Revisione del piano economico finanziario.....	22
7.4 Cessazione parziale del Servizio per sopravvenute esigenze organizzative dell'Amministrazione.....	23
7.5 Estensione del Servizio .....	23
7.6. Lo scioglimento del contratto di concessione: la risoluzione, la cessazione e la revoca del contratto .....	23
7.7. Conclusione del servizio.....	24
<b>8. Inadempienze, penalità e controversie .....</b>	<b>24</b>
8.1. Inadempienze e penalità .....	24
8.2. Procedimento sanzionatorio.....	25
8.3. Controversie.....	25
<b>9. Risoluzione del Contratto – clausola risolutiva espressa.....</b>	<b>26</b>
<b>10. Esecuzione in danno.....</b>	<b>27</b>

## **1. Indicazioni generali**

### **1.1. Definizioni**

Nell'ambito del presente capitolato s'intende per:

- a) Amministrazione contraente: il Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria, in qualità di committente dell'appalto/concessione oggetto del presente capitolato;
- b) Concessionario/Appaltatore: il soggetto aggiudicatario, affidatario del servizio oggetto della presente concessione/appalto;
- c) Istituti penitenziari: gli Istituti per adulti dove si eseguono le pene e/o le misure di sicurezza detentive e che, in base alla normativa vigente, sono in gestione all'Amministrazione Penitenziaria;
- d) Ristretti (a volte, anche solo "detenuti"): i detenuti e gli internati negli Istituti penitenziari;
- e) Utenti: i ristretti negli Istituti penitenziari;
- f) Sopravvitto: l'insieme dei generi alimentari e non alimentari (extra-vitto) acquistabili dai ristretti con fondi personali (c.d. peculio), previa autorizzazione della Direzione dell'Istituto penitenziario e nei limiti di genere e di spesa (settimanali e mensili) fissati dall'Amministrazione penitenziaria;
- g) Merci: le derrate alimentari, i generi alimentari e gli altri generi non alimentari destinati alla popolazione detenuta, nell'ambito del Sopravvitto;
- h) Servizio per il Sopravvitto: il servizio di gestione di vendita – previo approvvigionamento - di generi alimentari e non alimentari (extra-vitto) dei quali è consentito, ai ristretti, l'acquisto con propri fondi (peculio), previa autorizzazione della Direzione dell'Istituto penitenziario, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalla regolazione amministrativa dettata in materia;
- i) Capitolato prestazionale: il presente documento comprensivo di tutti i suoi allegati e appendici;
- j) Contratto/i specifico/i: il/i contratto/i che verrà/anno stipulato/i dall'Amministrazione contraente con l'impresa aggiudicataria – sulla base delle condizioni, dei patti e dei prezzi stabiliti per l'erogazione del Servizio;
- k) Atto di regolamentazione del Servizio: l'atto, sottoscritto congiuntamente dal Concessionario e dall'Amministrazione contraente, nel quale vengono dettagliati taluni aspetti inerenti alle modalità di erogazione e di controllo del Servizio in generale;
- l) Ordinamento penitenziario: la Legge 26 luglio 1975, n. 354 e ss.mm.ii.;
- m) Regolamento di esecuzione: il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e ss.mm.ii., recante il regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario;
- n) Codice: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici);

### **1.2. Oggetto della concessione**

Oggetto principale della concessione è il Servizio per il Sopravvitto di cui all'art. 9, comma 7 dell'Ordinamento penitenziario, come meglio descritto al successivo punto 3.

### **1.3. Disciplina del rapporto**

Il rapporto è disciplinato da:

- l'Ordinamento penitenziario;
- il Regolamento di esecuzione;
- il Codice dei contratti;

- il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le parti ancora in vigore;
- il Codice civile;
- le linee guida dell'ANAC;
- la Legge e il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 23 maggio 1924, n. 827);
- la Legge di contabilità e finanza pubblica (Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii.);
- il Regolamento di contabilità carceraria (R.D. 16 maggio 1920, n. 1908 – Parte III), per le parti ancora in vigore;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.);
- il Contratto specifico e i relativi allegati;
- le Leggi e i Regolamenti vigenti al momento dell'esecuzione del contratto.

Immediatamente dopo la sottoscrizione dei Contratti per singolo Lotto, l'Amministrazione contraente ed il Concessionario redigeranno un Atto di Regolamentazione del Servizio nel quale saranno formalizzate, per ciascuna sede di Istituto penitenziario, le modalità operative di gestione del Servizio per tutto quanto non espressamente dettagliato nel Contratto; in ogni caso, nel rispetto della predetta cornice contrattuale.

#### **1.4. Spese a carico del Concessionario**

Sono a carico del Concessionario le spese di stipula e di registrazione dei Contratti, nonché quelle degli stampati e tutte le altre spese occorrenti per la gestione del Servizio, anche se non previste specificamente nel presente capitolato.

## **2. Il Contratto**

### **2.1. Durata e valore del contratto**

L'aggiudicazione della presente concessione individuerà l'unico operatore economico (Concessionario del Servizio), per singolo Lotto, con cui l'Amministrazione contraente procederà alla sottoscrizione di un contratto della durata di 60 mesi, indicativamente dal 01.07.2022 al 30.06.2027, e comunque decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio.

Il Servizio per il sopravvitto costituisce oggetto principale e imprescindibile del Contratto.

Il valore complessivo del contratto è calcolato sul totale del fatturato presunto per la durata di 60 mesi.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Per ogni lotto, il valore stimato del contratto per l'intera durata dello stesso è riportato nell'Appendice n. 1, allegata al presente Capitolato.

### **2.2. Divieto di interruzione del Servizio.**

Il Concessionario è obbligato, senza alcuna eccezione, ad assicurare la continuità del Servizio che, in quanto destinato a persone private della libertà personale, non può subire sospensioni o interruzione alcuna, nemmeno nei casi di mancato o ritardato pagamento, fatta salva ogni forma di tutela prevista per legge.

Nell'ipotesi in cui si verificano eventi di forza maggiore, comunque in via di assoluta temporaneità, il Concessionario dovrà garantire un Servizio minimo essenziale previamente concordato con l'Autorità Dirigente - informati il DEC e il RUP - e adeguatamente organizzato.

Pertanto, anche con riferimento all'esercizio del diritto di sciopero, il Concessionario si impegna a garantire la continuità del Servizio nel rispetto della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e ss.mm.ii., nonché delle determinazioni della Commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge che trova piena applicazione nell'ambito dell'erogazione del Servizio in questione, trattandosi di Servizio pubblico essenziale.

L'Autorità Dirigente dell'Istituto, il DEC e il RUP dovranno essere informati dal Concessionario, sia in caso di sciopero del personale che per qualsiasi altro evento che possa in qualche modo influire sull'espletamento del Servizio, con un preavviso di almeno cinque giorni, ove le circostanze e la natura dell'evento lo consentano, pena l'applicazione della penale di cui al par. 8.1.

L'Amministrazione si riserva il diritto di garantire la continuità del Servizio con ogni mezzo in sostituzione del Concessionario, con addebito allo stesso delle relative spese, nessuna esclusa, anche attraverso l'affidamento temporaneo ad altro Concessionario. L'addebito potrà avvenire sulla cauzione a garanzia degli adempimenti contrattuali. L'intervento in sostituzione, da parte dell'Amministrazione, avverrà nei modi e alle condizioni ritenute dalla stessa più adeguate, individuandosi, quale fine, la salvaguardia del diritto alla salute e alla integrità delle persone *in vinculis* e, in conseguenza, dell'ordine e della sicurezza dell'Istituto.

Qualora la sospensione o la interruzione del Servizio dovessero protrarsi oltre il limite di 10 giorni, l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti.

### **2.3. Subappalto e divieto di cessione del contratto**

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica in sede di offerta, le parti del contratto di concessione che intende subappaltare a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 174 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.

Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

La cessione del contratto è vietata.

### **2.4. Corrispettivo delle prestazioni**

Con riferimento al Servizio per il Sopravvitto, le cui modalità di espletamento sono disciplinate nei paragrafi successivi, l'attività del concessionario è interamente remunerata, come da normativa vigente, dal prezzo corrisposto dai detenuti per gli acquisti effettuati con i fondi del proprio peculio personale. Il volume dell'attività di vendita dipende dalla domanda proveniente dai detenuti e internati, che può essere esercitata nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 12, comma 6, dall'art. 14, e dall'art. 57, commi 6 e 7 del Regolamento di esecuzione, nonché dalle disposizioni e regolazioni emanate in materia dall'Amministrazione, tra cui i regolamenti dei singoli istituti.

L'Amministrazione non assume alcun impegno sul volume delle richieste presentate per il Sopravvitto e consente, altresì, ai detenuti e agli internati di poter acquistare, direttamente dal produttore, i generi che provengano da eventuali processi di autoproduzione interna all'Amministrazione, nulla potendo, in contrario, eccipere il Concessionario.

### **3. Descrizione dell'oggetto della concessione**

#### **3.1. Servizio per il Sopravvitto**

La concessione ha per oggetto, ai sensi dell'art. 9, comma 7, dell'Ordinamento penitenziario (L. 354/1975) e dell'art. 12 del Regolamento di esecuzione (DPR. 230/2000), cui si rinvia integralmente per gli aspetti di maggior dettaglio, il Servizio per il Sopravvitto, che si espleta presso ogni Direzione di Istituto Penitenziario e che consiste nella vendita previo approvvigionamento di generi alimentari e non alimentari (extra-vitto) dei quali è consentito, ai ristretti, l'acquisto con propri fondi (peculio), su autorizzazione della Direzione dell'Istituto penitenziario, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalla regolazione amministrativa dettata in materia (in particolare il sopracitato art. 9 dell'Ordinamento Penitenziario e art. 12 del rispettivo Regolamento di esecuzione). In tale contesto, il Servizio è reso in assenza di concorrenza, fatte salve alcune, limitate eccezioni, riconducibili alla promozione di attività di autoproduzione che costituiscono elemento del trattamento penitenziario (v. "Matrice dei rischi"). In talune realtà, dove sono presenti taluni processi di autoproduzione, l'Amministrazione può consentire, infatti, ai ristretti, di acquistare direttamente dalla produzione interna.

I generi in vendita al Sopravvitto presso ogni Istituto, riportati in appositi listini denominati "Modello 72", consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in alimenti comuni di vario tipo, tra cui pasta, salumi, latticini, scatolame, carne, frutta e verdura, dolci, nonché in articoli per l'igiene e la cosmesi, casalinghi tipo stoviglie, articoli di cartoleria di uso comune, abbigliamento intimo, libri, giornali e riviste.

È opportuno evidenziare che i predetti Modelli 72 non sono statici, ma, nel tempo, modificabili (es: in ragione di nuovi prodotti, nuove marche, ecc.), tenuto conto della dinamicità del mercato esterno, della normativa e dei regolamenti, in un'alternanza di iniziative tra Concedente e Concessionario, avuto sempre riguardo al bilanciamento delle esigenze di ordine e sicurezza interna che connotano la realtà penitenziaria (la matrice dei rischi rileva anche tali casistiche).

Per quanto attiene alle marche dei prodotti in vendita, nel modello 72 di cui sopra, si precisa che il concessionario dovrà offrire, per ciascuna delle categorie sottoelencate,

1. Pasta;
2. Passate;
3. Pelati;
4. Riso;
5. Olio di semi;
6. Olio di oliva;
7. Caffè;
8. Latte;
9. Yogurt;
10. The/Tisane/Infusi;
11. Biscotti;
12. Cereali/Galette;
13. Fette biscottate;
14. Crackers;
15. Formaggi spalmabili;
16. Mozzarella;
17. Affettati sottovuoto;
18. Scatolame pesce;
19. Scatolame carne;
20. Scatolame legumi;
21. Surgelati;
22. Pizza surgelata;
23. Merendine;
24. Cioccolato;

## 25. Dolci tipici festività;

almeno un prodotto di due marche, di cui una nota marca commerciale (a sua scelta) e una marca di discount, al fine di permettere un'offerta diversificata dal punto di vista dei prezzi di vendita.

Per esempio, in relazione alla categoria "Pasta", considerato che il modello 72 contempla circa una decina di formati, il Concessionario sarà tenuto ad offrire, a scelta dello stesso, almeno uno dei formati della pasta, sia di una nota marca commerciale sia di una marca discount.

I modelli 72 allegati ai presenti documenti di gara sono riferiti a un elenco di prodotti (e relative marche) attualmente approvati e in vendita; si precisa che le marche commerciali in essi riportate non sono vincolanti per il concorrente, il quale, nel prenderne visione, potrà effettuare le sue valutazioni commerciali sulla base dell'offerta di marche anche alternative, seppur equivalenti.

Per i prodotti non di marca e di basso costo, il rilevamento dei prezzi verrà effettuato presso esercizi discount o similari- eventualmente più vicini al singolo istituto che ne permettano la verifica, anche avuto riguardo alla sola classe e tipologia di appartenenza del prodotto.

Il prezzo dei generi in vendita è posto a carico del richiedente secondo regole, procedure e limiti fissati. La vendita è, difatti, previamente autorizzata dalla Direzione, secondo limiti di spesa settimanali e mensili periodicamente aggiornati dall'Amministrazione Penitenziaria. Il pagamento è effettuato, mensilmente, dalla Direzione dell'Istituto sui fondi privati (peculio) dei detenuti che hanno usufruito del Servizio, previa acquisizione della pertinente documentazione contabile e fiscale (e previo accertamento di ciascuna provvista).

I generi del Sopravvitto, predisposti e porzionati a cura del concessionario, devono essere consegnati, presso l'ufficio del sopravvitto interno ad ogni singolo Istituto penitenziario e preventivamente indicato dalla Direzione. La consegna avverrà nei tempi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, al Personale Penitenziario e ai preposti che provvederanno alla distribuzione agli acquirenti.

L'attività del Concessionario per il servizio in oggetto è interamente remunerata, come da normativa vigente, dal prezzo corrisposto dai detenuti per gli acquisti effettuati con i fondi del proprio peculio personale.

Il volume dell'attività di vendita dipende dalla domanda proveniente dai detenuti e internati, che può essere esercitata nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 12, comma 6, dall'art. 14, e dall'art. 57, commi 6 e 7 del Regolamento di esecuzione, nonché dalle disposizioni e regolazioni emanate in materia dall'Amministrazione, tra cui i regolamenti dei singoli istituti. L'Amministrazione non assume alcun impegno sul volume delle richieste di acquisto presentate per il Sopravvitto.

La Direzione, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 6 del Regolamento di esecuzione, assume, mensilmente, informazioni dall'autorità comunale sui prezzi correnti all'esterno, relativi ai generi corrispondenti a quelli in vendita al Sopravvitto, ovvero effettua un controllo sui prezzi praticati negli esercizi della grande distribuzione più vicini all'Istituto (identificati dall'art. 4, lettera f) del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114).

I prezzi di vendita dei generi del Sopravvitto, inseriti nella lista Mod. 72, sono stabiliti in contraddittorio tra l'Autorità Dirigente dell'Istituto penitenziario e il concessionario e, in ogni caso, non possono eccedere quelli correnti all'esterno per generi corrispondenti, come risultanti dalle informazioni assunte dall'autorità comunale o dagli esercizi della grande distribuzione (identificati dall'art. 4, lettera f) del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) più vicini all'Istituto (art. 12, comma 6, Regolamento di esecuzione). Nel caso di disaccordo tra l'Autorità Dirigente e il concessionario nella fissazione dei prezzi, decide definitivamente il Provveditore Regionale.

Si specifica che i prezzi dei generi in vendita al Sopravvitto, inseriti nella citata lista (mod. 72), sono determinati, applicando al prezzo comunemente praticato nella piazza di riferimento i ribassi che il concessionario ha offerto in sede di gara, ed aggiornati periodicamente a seguito di rilevazione dei prezzi, secondo le modalità e la tempistica da riportare nell'atto di regolamentazione del servizio.

Con riguardo ai generi non riconducibili alle predette specifiche macro-categorie, in ogni caso, il prezzo non può eccedere quello comunemente praticato nel luogo in cui è sito l'Istituto (art. 9, cit.).



Per i prodotti non di marca e di basso costo, il rilevamento dei prezzi verrà effettuato presso esercizi discount o similari- eventualmente più vicini al singolo istituto- che ne permettano la verifica, anche avuto riguardo alla sola classe e tipologia di appartenenza del prodotto.

Il concessionario deve garantire, nei tempi previsti dal Capitolato Speciale di Appalto, anche l'effettuazione di quegli acquisti per spese varie richieste dal detenuto su specifico modulo (mod. 393) che non sono contemplati nella lista dei generi di Sopravvitto (mod. 72) e che vengano eventualmente autorizzati dalla Direzione.

Tali generi sono consegnati dall'Impresa muniti di scontrino fiscale del venditore che ne comprovi la spesa. Pertanto, rispetto a tali beni si attua, nei confronti del Concessionario, un mero rimborso. Tale servizio costituisce per l'impresa un costo, che per esso percepisce solo il rimborso del bene con i fondi del richiedente.

Il valore stimato della concessione è stato calcolato, come meglio sotto dettagliato, sulla base del fatturato medio annuo determinato dalla media dei fatturati del Sopravvitto degli anni 2019, 2020 e 2021, al netto dell'iva. Il fatturato indicato non è vincolante per la Stazione Appaltante né come valore minimo né come valore massimo.

Il valore stimato della concessione per il periodo di riferimento che decorre dal 01.07.2022 al 31.12.2027, ammonta, al netto dell'Iva, a € 15.203.653,44 ottenuto in base al seguente calcolo:

- € 8.282.587,30 quale somma del fatturato degli anni 2019, 2020, 2021 del servizio di sopravvitto svolto negli Istituti della Sardegna : anno 2019: €2.631.919,36; anno 2020: € 2.807.586,39; anno 2021 € 2.843.081,55;
- € 2.760.862,44 quale importo annuo medio, ottenuto dividendo per tre la somma di cui al punto precedente;
- € 13.811.876,21 quale importo della concessione quinquennale, ottenuto dividendo il fatturato medio annuo di cui sopra per 365 giorni, per calcolare un fatturato medio giornaliero, e moltiplicandolo per n. 1.826 giorni calcolati dal 1-7-22 al 30-6-27;
- € 1.391.777,23 quale importo della proroga tecnica di sei mesi, ottenuto moltiplicando il fatturato medio giornaliero come sopra individuato per n. 184 giorni dal 1.7.2027 al 31.12.2027.

La procedura è suddivisa nei seguenti lotti:

Numero Lotto	n. lotto Nazionale	Oggetto del lotto	CIG
1	12	<i>Servizio di vendita di generi extra-vitto – Casa Circondariale di Cagliari – Uta / Casa Reclusione di Is Arenas – Arbus / Casa Reclusione di Isili</i>	<b>CIG 9139434387</b>
2	13	<i>Servizio di vendita di generi extra-vitto – Casa Reclusione di Mamone – Lodè / Casa Circondariale di Nuoro / Casa Circondariale di Lanusei / Casa Reclusione di Tempio Pausania</i>	<b>CIG 913945118F</b>
3	14	<i>Servizio di vendita di generi extra-vitto – Casa Reclusione di Alghero / Casa Circondariale di Sassari / Casa Reclusione di Oristano</i>	<b>CIG 913946906A</b>

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto e del relativo importo stimato è il seguente:

**lotto 1 – lotto nazionale 12 –CIG 9139434387**

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P ( <i>principale</i> ) S ( <i>secondaria</i> )	Importo complessivo a base di gara	Importo proroga tecnica	Valore globale a base di gara
1	<i>Servizi di vendita al dettaglio</i>	55900000-9	P	€ 3.814.964,40	€ 384.421,38	€ 4.199.385,78

L'importo a base di gara è al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 (zero).

La concessione è interamente finanziata con i ricavi che l'operatore economico genererà dallo svolgimento del servizio.

#### **lotto 2 – lotto nazionale 13 – CIG 913945118F**

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P ( <i>principale</i> ) S ( <i>secondaria</i> )	Importo complessivo a base di gara	Importo proroga tecnica	Valore globale a base di gara
1	<i>Servizi di vendita al dettaglio</i>	55900000-9	P	€ 4.866.412,72	€ 490.372,37	€ 5.356.785,09

L'importo a base di gara è al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 (zero).

La concessione è interamente finanziata con i ricavi che l'operatore economico genererà dallo svolgimento del servizio.

#### **lotto 3 – lotto nazionale 14 – CIG 913946906A**

n.	Descrizione delle prestazioni	CPV	P ( <i>principale</i> ) S ( <i>secondaria</i> )	Importo complessivo a base di gara	Importo proroga tecnica	Valore globale a base di gara
1	<i>Servizi di vendita al dettaglio</i>	55900000-9	P	€ 5.130.499,09	€ 516.983,48	€ 5.647.482,57

L'importo a base di gara è al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 (zero).

La concessione è interamente finanziata con i ricavi che l'operatore economico genererà dallo svolgimento del servizio.

L'Amministrazione contraente si riserva, in ogni caso, il potere di sospendere il Servizio per il Sopravvitto per motivi di ordine e sicurezza nonché per la tutela di superiori interessi primari della collettività penitenziaria (es., per motivi sanitari, di salute, ecc.).

Al presente capitolato sono allegati i “modelli 72” di ciascuna sede per singolo lotto e i relativi “buoni condizionati” (prospetti analitici degli acquisti di generi effettuati dai ristretti nell’anno 2021), quali elenchi indicativi a fini conoscitivi per il Concessionario. I generi inseriti nel mod. 72 sono soggetti a variazione per disposizione dell’Amministrazione o per eventuali particolari disposizioni legislative; si precisa che, a partire dal primo gennaio 2020, i prodotti accessori ai tabacchi da fumo, quali “cartine, cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette”, non possono essere più inseriti nella lista dei generi di sopravvitto (mod. 72), in quanto, ai sensi dell’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) tali prodotti sono venduti ai ristretti esclusivamente per il tramite della Direzione dell’Istituto, nella sua ulteriore qualità di “rivendita di cui alla Legge 22 dicembre 1957, n. 1293”.

### **3.2. Esercizio della vendita dei generi di Sopravvitto**

Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento di esecuzione, cui si rinvia integralmente per gli aspetti di maggior dettaglio, il Servizio per il Sopravvitto si espleta, presso ogni Direzione di Istituto penitenziario, attraverso la gestione della vendita di generi alimentari e non alimentari ai detenuti che ne facciano richiesta. Tali generi, individuati nel Regolamento interno di ciascun Istituto e riportati in apposita lista denominata modello n. 72, sono riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad alimenti di pronta e facile preparazione, frutta e verdura, articoli per l’igiene e la cosmesi, casalinghi tipo stoviglie, bombolette e fornelli a gas, articoli di cartoleria di uso comune, abbigliamento intimo, libri, giornali e riviste, i cui relativi costi sono posti a carico del richiedente secondo regole, procedure e limiti fissati.

Tale lista è sempre modificabile da parte della Direzione secondo tempistiche e modalità indicate nell’Atto di Regolamentazione del Servizio, per le motivazioni già sopra evidenziate. È consentito, ai detenuti ed internati, nelle proprie camere, l’uso di fornelli personali per riscaldare liquidi e cibi già cotti, nonché per la preparazione di bevande e cibi di facile e rapido approntamento (art. 13, comma 5, Regolamento di esecuzione). Il regolamento interno a ciascun Istituto può prevedere che, senza carattere di continuità, sia consentita ai detenuti e agli internati la cottura di generi alimentari, stabilendo i generi ammessi nonché le modalità da osservare (art. 13, comma 7, Regolamento di esecuzione).

Al pari dei generi eventualmente autoprodotti, qualora esistano soggetti terzi che operino in Istituto nella produzione e confezionamento di prodotti alimentari e non alimentari, gli stessi potranno essere venduti, su autorizzazione della Direzione dell’Istituto, direttamente dai produttori ai detenuti.

La gestione del servizio del sopravvitto implica la presenza di personale del concessionario, all’atto della consegna dei generi, presso le sedi degli Istituti ove lo stesso si svolge e nei termini specificati negli atti di gara.

I generi del Sopravvitto, predisposti e porzionati a cura del concessionario, devono essere consegnati, presso l’ufficio del sopravvitto interno ad ogni singolo Istituto penitenziario e preventivamente indicati dallo stesso e, qualora necessario, vengono porzionati, per la successiva distribuzione, anche attraverso manodopera detenuta.

L’Impresa è tenuta a predisporre la fornitura di prodotti sfusi già porzionata e confezionata in contenitori/sacchetti singoli e distinti nel rispetto delle regole di igiene e confezionamento degli alimenti.

A fini di maggiore chiarezza, si ripercorre, di seguito, un flusso di lavoro-tipo del Servizio in parola, descritto secondo le fasi che, di regola, lo caratterizzano e dei soggetti che, usualmente, attendono ai singoli processi di lavoro (eventuali, differenti flussi verranno meglio descritti dalle Stazioni Appaltanti):

- 1) individuazione dei generi di cui è ammessa la vendita (elencati nel Modello 72  
– art. 14, comma 1, DPR 230/2000 – Regolamento di esecuzione): competenza della Direzione;
- 2) raccolta delle richieste di acquisto sia (generi inclusi nel Modello 72 che tramite mod. 393): a cura della Direzione che vi provvede con proprio personale e, in taluni casi, con detenuti lavoratori retribuiti dall’Amministrazione stessa;
- 3) verifica della capacità di spesa del detenuto, sia in termini di superamento dei limiti settimanali e mensili stabiliti dall’Amministrazione (art. 57, Legge 354/1975 – Ordinamento penitenziario), sia in

termini di copertura finanziaria ovvero solvibilità del richiedente (sussistenza dei relativi fondi sul conto corrente gestito dalla Direzione): a cura della Direzione dell'Istituto, tramite il c.d. servizio dei conti correnti;

4) consegna delle richieste di acquisto al Concessionario – a cura della Direzione.

Da tenere presente che la raccolta delle richieste è, di regola, concentrata in alcuni giorni della settimana; di conseguenza, anche la provvista e lo stoccaggio delle merci – queste a carico dell'Impresa – risulta piuttosto dinamico, dovendo, le richieste, essere evase nei giorni immediatamente seguenti;

5) consegna alla Direzione, presso l'ufficio del sopravvitto, della merce ordinata e approntata secondo la tipologia dei beni;

6) distribuzione e consegna dei generi ai detenuti: a cura della Direzione, attraverso proprio personale, di regola manodopera detenuta retribuita dall'Amministrazione;

7) fatturazione mensile sul totale consegnato: dall'impresa alla Direzione dell'Istituto che effettua il riscontro contabile e, contestualmente al pagamento della fattura, provvede a versare l'IVA all'Erario in linea con le disposizioni che regolano lo *split payment* (inversione contabile – art. 17-ter del DPR n. 633/1972);

8) una rappresentanza dei detenuti attua il controllo sulla qualità e sui prezzi praticati all'interno dell'Istituto (art. 9, comma 7).

### 3.3. Condizioni di vendita

Nello svolgimento dell'attività di vendita dei generi del Sopravvitto presso gli Istituti Penitenziari, il Concessionario sarà tenuto ad uniformarsi alla disciplina prevista dal Regolamento dell'Istituto e a tutte le altre prescrizioni emanate dall'Autorità Dirigente.

Le domande dei generi di Sopravvitto, da parte dei ristretti, devono essere redatte su appositi modelli.

I conti relativi sono tenuti dall'Autorità Dirigente nei modi stabiliti dalla normativa vigente e i corrispettivi sono liquidati alla fine di ogni mese su presentazione di apposita fattura.

Il Concessionario non può elevare reclami né richiedere compensi od indennizzi qualora l'Autorità sospenda temporaneamente l'esercizio della vendita dei generi di Sopravvitto per particolari motivi, tra cui esigenze di ordine e sicurezza.

La lista dei generi con i relativi prezzi deve rimanere costantemente affissa nei locali previamente individuati dalla Direzione dell'Istituto.

Gli ordini dovranno essere consegnati nei giorni e negli orari stabiliti come descritto nell'appendice 3 allegata al presente capitolato.

Gli ordini dovranno essere evasi entro:

- 48 ore (lavorative, domenica e festivi esclusi), per i generi del modello 72

- 72 ore (lavorative, domenica e festivi esclusi), per i generi del modello 393

Si intende che il servizio di vendita oggetto della presente concessione prevede l'obbligo di gestione dei resi, cioè dei prodotti ordinati dai ristretti, ma rivelatisi non conformi, secondo la normativa vigente.

## 4. Esecuzione del contratto

### 4.1. Attivazione del Servizio

Il Servizio avrà inizio solo dopo che il Contratto sarà divenuto efficace e per la durata definita dal contratto stesso, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di dare avvio anticipato al servizio nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.. Il Concessionario dovrà garantire in ogni sede penitenziaria interessata dal Contratto,

permanendo tutte le condizioni previste dalla normativa vigente e dal Contratto, la continuità del Servizio per il Sopravvitto.

Il Servizio dovrà, su richiesta dell'Amministrazione contraente, essere erogato anche presso eventuali nuove sedi aperte in corso di vigenza del contratto.

#### **4.2. Atto di Regolamentazione del Servizio**

Immediatamente dopo la stipula del Contratto, il Concessionario e l'Amministrazione contraente procederanno alla redazione e firma dell'Atto di Regolamentazione del Servizio che costituirà fonte di regolazione di dettaglio con possibilità, comunque, di particolari modifiche e variazioni in ogni momento, qualora l'efficienza del Servizio lo richieda. Nell'Atto di Regolamentazione del Servizio, saranno formalizzate le modalità operative di gestione del Servizio (es: personale utilizzato dal Concessionario nello svolgimento del Servizio, gestione della contabilità, orari di erogazione del Servizio, dettagli del procedimento di verifica della conformità, rapporti tra i soggetti incaricati di seguire l'esecuzione del contratto, ecc..) per tutto quanto non espressamente dettagliato o trattato nella documentazione di gara e negli atti contrattuali, anche in considerazione di quanto eventualmente offerto dal Concessionario e, comunque, nel rispetto e nei limiti, come detto, della cornice normativa e dispositiva delineata.

#### **4.3. Rischi della concessione**

L'allocatione dei rischi tra concedente e concessionario trova evidenza nella matrice dei rischi che costituisce un allegato ai documenti di gara.

#### **4.4. Gestione dei locali – (Eventuale)**

L'Amministrazione contraente al momento **non ha disponibilità di locali** per lo stoccaggio e distribuzione dei generi oggetto dell'affidamento, **né di impianti e attrezzature** (celle frigorifere, frigocongelatori ecc.) da concedere per la gestione del servizio di sopravvitto.

**Tenuto conto della indisponibilità di locali o spazi presso le Direzioni**, il Concessionario ha l'onere di trovare idonei luoghi all'esterno degli Istituti per lo stoccaggio delle merci necessarie all'espletamento del Servizio o in alternativa altre soluzioni logistiche che assicurino l'espletamento del servizio di sopravvitto.

Nell'ipotesi in cui in corso di esecuzione del contratto di concessione, dovessero rendersi disponibili dei locali per la gestione del sopravvitto, l'impresa sarà tenuta agli adempimenti di seguito indicati.

La concessione in uso di eventuali locali (o porzione di essi) sarà disposta a titolo oneroso, secondo le tariffe applicate dalla competente Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio. L'Impresa sarà tenuta, in tal caso, a stipulare apposito atto trilaterale di concessione degli spazi con la Direzione dell'Istituto e la competente Agenzia del Demanio.

Il Concessionario sarà tenuto, inoltre, alle riparazioni e ai rifacimenti delle opere danneggiate o distrutte a causa o in occasione dell'espletamento del Servizio.

Le strutture affidate al Concessionario devono essere da questi utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività richieste dall'Amministrazione contraente, salvo diversa autorizzazione.

Le attività di pulizia, igienizzazione e sanificazione, nel caso si rendessero disponibili dei locali, dovranno essere effettuate e cadenzate secondo un piano di attività e frequenze standard del tipo di seguito esemplificato:

##### **1. pulizie giornaliere:**

- a) spazzatura dei pavimenti di tutti gli ambienti assegnati;
- b) svuotamento cestini, spolveratura con passaggio di panno umido sui piani di lavoro;
- c) pulizia, con un detergente neutro, delle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori

- della luce, rubinetti, pulsanti ecc. (almeno per la durata dell'emergenza sanitaria);
- d) pulizia, con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo di eventuali lavandini del bagno e servizi igienici utilizzati da più persone (almeno per la durata dell'emergenza sanitaria);
- 2. pulizie settimanali:
    - a) lavaggio pavimenti dei locali da eseguire con prodotti detergenti e disinfettanti idonei, secondo le caratteristiche tipologiche dei pavimenti stessi;
  - 3. pulizia trimestrale:
    - a) spolveratura e lavaggio vetri interni ed esterni;
    - b) spolveratura e lavaggio con panno umido di inferriate e cancellate esterne ed interne;
    - c) spolveratura di porte, pareti divisorie, scaffalature poste nei locali (sia presenti al momento della consegna dei locali, sia se montate successivamente dal Concessionario), pareti attrezzate, corpi scaldanti e apparecchi di condizionamento con lavaggio delle parti sporche;
  - 4. igienizzazione, intesa come pulizia profonda delle superfici volta a eliminare batteri e sostanze nocive, da effettuarsi trimestralmente;
  - 5. sanificazione, intesa come l'insieme delle azioni finalizzate a rendere salubre un ambiente, da effettuarsi trimestralmente;
  - 6. disinfestazione e derattizzazione (ad opera di personale autorizzato conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti):
    - a) un intervento di disinfestazione e di derattizzazione generale prima dell'avvio delle attività,
    - b) un intervento di disinfestazione e di derattizzazione con cadenza almeno quadrimestrale, salvo ulteriori casi di comprovata necessità.

Tutte le attività di cui sopra dovranno rispettare, ove applicabili, i CAM adottati con Decreto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 29/01/2021 – pubblicato nella G.U. del 19/02/2021, n. 42 – con cui sono state approvate le prescrizioni, a tutela dell'ambiente, concernenti il “*servizio di pulizia e sanificazione*” e i “*prodotti detergenti*”, ossia : a) utilizzo di detergenti in possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo o equivalente; b) utilizzo di sistemi di dosaggio o apparecchiature (ad esempio: bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione dei detergenti superconcentrati sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio; c) non utilizzo di prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante; d) formazione del personale addetto alla commessa ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 81/08; e) produzione di un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza.

#### **4.5. Oneri relativi agli impianti, alle apparecchiature e alle attrezzature**

Il Concessionario sarà tenuto ad assicurare la continua e perfetta efficienza degli impianti asserviti ai locali dati in uso per l'espletamento del Servizio, delle apparecchiature e delle attrezzature, provvedendo alla manutenzione ordinaria degli stessi e dei loro accessori, nonché alla loro costante conformità alle prescrizioni antinfortunistiche e di sicurezza in genere.

Saranno, altresì, a carico del Concessionario le manutenzioni straordinarie degli impianti e delle apparecchiature e attrezzature allo stesso eventualmente concesse in uso, a meno che il costo delle riparazioni sia superiore al 67% del prezzo di acquisto di un nuovo impianto o attrezzatura dalle caratteristiche tecniche analoghe. In tal caso la riparazione e/o la sostituzione sarà a carico dell'Amministrazione. A tal fine, eventuali guasti o malfunzionamenti di detti beni devono essere immediatamente segnalati per iscritto al Direttore dell'Istituto, il quale provvederà ad incardinare la procedura di verifica presso la Stazione Appaltante che – anche in contraddittorio con il Concessionario – definirà i necessari interventi. Resta inteso che sono a carico del Concessionario tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie di impianti, attrezzature e macchinari di proprietà dell'Impresa medesima.

In ogni caso, gli interventi di manutenzione, sia sugli impianti che sulle attrezzature, devono essere conformi a quanto previsto nei libretti di uso e manutenzione degli impianti e delle attrezzature e documentabili. Qualora i difetti e/o i malfunzionamenti dipendessero da incuria e/o dalla cattiva gestione e/o manutenzione, l'intervento di ripristino delle attrezzature e/o degli impianti sarà a totale carico del Concessionario.

Saranno, altresì, a carico dell'Impresa le spese per l'energia elettrica per l'illuminazione dei locali avuti in uso, per il funzionamento degli impianti (celle frigorifero, frigo- congelatori, condizionatori et similia) e di ogni altra apparecchiatura utilizzata per l'espletamento del Servizio, nonché le spese per eventuali ulteriori utenze (acqua, gas), anche in quota parte.

Il Concessionario dovrà eseguire gli interventi posti a suo carico non appena i medesimi si rendessero necessari, tenuto conto di ordinari parametri di igiene e sicurezza.

Sarà in facoltà dell'Amministrazione apportare, nel corso della gestione, le modifiche necessarie ai locali o agli impianti, così come sarà in facoltà del Concessionario effettuare opere di miglioramento ai locali in uso, previa autorizzazione dell'Amministrazione contraente.

Alla cessazione, per qualsiasi causa, del Servizio, il Concessionario dovrà riconsegnare all'Amministrazione le strutture, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature concessi in uso.

Tali beni dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di pulizia, di funzionamento, di manutenzione e in buono stato di conservazione tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione del Servizio. A tal fine sarà effettuata, in contraddittorio tra le parti, una verifica all'esito della quale sarà redatto un verbale di riconsegna. In detto verbale si darà atto della constatazione delle condizioni di quanto oggetto di restituzione e ad esso sarà allegato l'elenco dei beni da riconsegnare, contenente l'elenco dei beni oggetto di restituzione.

Nel caso in cui, all'esito delle verifiche, l'Amministrazione constataste danni dipendenti dalla non diligente gestione da parte dell'Impresa ovvero dall'inadempimento degli obblighi di conservazione e manutenzione previsti, ovvero ancora eventuali mancanze di quanto oggetto del/i verbale/i di consegna e dell'inventario, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli interventi necessari per riparare i danni e/o reintegrare quanto mancante. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione potrà provvedere direttamente, addebitando all'Impresa i relativi costi, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo per eventuali modifiche apportate ai locali e agli impianti e sarà tenuto alla riduzione in pristino a semplice richiesta dell'Amministrazione contraente ove le stesse non siano state espressamente autorizzate.

Il Concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione contraente, ai fini dell'espletamento del Servizio potrà mettere a disposizione e, eventualmente, installare ulteriori attrezzature o macchinari. Tali attrezzature e/o macchinari resteranno di proprietà dello stesso che potrà riprenderseli al termine del rapporto contrattuale.

Il Concessionario, al termine del Servizio, avrà l'obbligo di lasciare liberi e sgomberi i locali concessi dall'Amministrazione, salvo cessione di beni e generi al subentrante.

## **DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE USO**

Le strutture affidate al Concessionario dovranno essere da questi utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività richieste dall'Amministrazione contraente, salvo diversa autorizzazione.

### **4.6. Responsabile del Servizio ed Incaricati del Concessionario**

Il concessionario, all'atto della stipulazione del contratto, dovrà nominare, con atto di delega, un proprio referente, individuato quale Responsabile del Servizio, dotato di poteri di coordinamento delle attività connesse agli oneri derivanti dal rapporto contrattuale, nonché uno o più Incaricati dello svolgimento quotidiano del Servizio nelle sedi penitenziarie con funzioni esecutive e operative. Il Responsabile del Servizio dovrà a sua volta nominare almeno un Incaricato tra il personale del concessionario operante all'interno di ciascun Istituto penitenziario, nell'espletamento del servizio.

Il Responsabile del Servizio garantirà, altresì, la massima collaborazione all'Autorità Dirigente di ogni singola sede penitenziaria e al Direttore dell'Esecuzione e/o al Responsabile del procedimento durante la loro attività di controllo della concessione

L'Autorità Dirigente può chiedere all'Amministrazione concessionaria – che avvierà, senza indugio, un procedimento a fini valutativi – di ricusare e pretendere, dal Concessionario, la sostituzione del Responsabile del Servizio nonché, in caso di necessità e urgenza, ricusare e chiedere direttamente al Concessionario la sostituzione dell'Incaricato presso la propria sede penitenziaria; in entrambi i casi, tanto all'atto della nomina, quanto durante la gestione.

Il Concessionario è tenuto a sostituire colui che sia stato ricusato in tempi idonei a non recare alcun pregiudizio al Servizio.

Qualora dalla mancata sostituzione ne derivi, per qualsiasi motivo, un pregiudizio al regolare e puntuale svolgimento del Servizio, si procederà ai sensi di quanto previsto al par. 2.3, nonché all'applicazione della penale di cui al par. 8.1.

Qualunque ordine, diffida od invito può essere notificato dagli organi dell'Amministrazione contraente, in ragione delle rispettive competenze, tanto al Concessionario quanto al suo Responsabile del Servizio o Incaricato.

Il concessionario, i suoi rappresentanti, collaboratori e dipendenti sono tenuti, nell'esecuzione del contratto, ad osservare, altresì, le disposizioni impartite dall'Amministrazione contraente e dalla Autorità Dirigente (o da chi ne fa le veci) e ad uniformarsi alla disciplina dell'Istituto.

Gli stessi non possono accedere all'interno dell'Istituto senza il permesso della predetta Autorità la quale ha, in ogni momento, facoltà di revocarlo.

#### **4.7. Incompatibilità nella nomina a Responsabile del Servizio e a Incaricato**

Chiunque dipenda o abbia ingerenza nell'amministrazione degli Istituti penitenziari o nell'esecuzione della misura restrittiva della libertà personale non può essere nominato in rappresentanza del Concessionario se non dopo la cessazione di tale rapporto da almeno tre anni.

#### **4.8. Personale occorrente per l'espletamento del Servizio**

È a carico del concessionario l'onere del personale occorrente per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato.

L'elenco nominativo del personale del Concessionario impiegato nell'espletamento del Servizio dovrà essere indicato dal Concessionario medesimo nell'Atto di Regolamentazione del Servizio.

Eventuali variazioni del personale, rispetto ai dati identificativi presentati nell'Atto di Regolamentazione del Servizio, devono essere preventivamente comunicate al DEC e al Direttore dell'Istituto interessato.

Per i Servizi, nonché per le prestazioni poste a suo carico, ad eccezione delle funzioni di Responsabile del Servizio e di Incaricato, il Concessionario può chiedere di avvalersi dell'opera dei detenuti, quando vi si possano convenientemente destinare, corrispondendo agli stessi le remunerazioni previste.

#### **4.9. Obblighi del datore di lavoro**

Il Concessionario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, ove normativamente previsto.

#### **4.10. Ulteriori oneri e responsabilità a carico del Concessionario**

Il Concessionario assume a suo carico:

- ogni responsabilità per i danni, senza riserve od eccezioni, che, in relazione all'espletamento del Servizio o per cause allo stesso riconducibili, dovessero derivare all'Amministrazione contraente, a terzi, cose o persone



(compreso il proprio personale). Sono da intendersi esclusi i soli danni derivanti da cause esterne, non riconducibili alla gestione del Servizio;

- l'obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni o che dovessero intervenire nel periodo di decorrenza del contratto, con particolare riferimento alle norme in materia di igiene e sanità.

L'Amministrazione contraente si riserva il diritto di effettuare i controlli del caso e di richiedere al Concessionario la documentazione attestante gli adempimenti prescritti, riservandosi ogni diritto, azione e denuncia in ordine agli inadempimenti rilevati.

#### **4.11. Norme comportamentali del personale**

Il personale impiegato nelle attività richieste è tenuto a:

- un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;
- osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, vigenti all'interno delle strutture ove il Servizio viene svolto;
- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dell'Amministrazione;
- mantenere riservato quanto verrà appreso/conosciuto in merito all'organizzazione e all'attività dell'Amministrazione o altro, durante l'espletamento dei servizi di cui trattasi.

L'Amministrazione contraente potrà disporre l'allontanamento di quel personale del Concessionario che contravvenisse alle disposizioni di cui sopra.

#### **4.12. Controlli per la sicurezza interna dell'Istituto**

Il concessionario deve assoggettarsi alle visite ed alle ispezioni disposte a tutela della sicurezza dall'Autorità Dirigente in ordine agli oggetti ed ai generi introdotti nell'Istituto ed a quant'altro sia inerente al Servizio ed è tenuto ad asportare dall'Istituto gli oggetti o i generi non autorizzati. Il Concessionario deve inoltre fornire tutte le notizie occorrenti all'espletamento delle indagini disposte dall'Autorità Dirigente e offre a quest'ultima ogni collaborazione utile.

In caso di inadempienza, l'Autorità Dirigente ne dà comunicazione alle Autorità competenti, nonché all'Amministrazione contraente, inoltrando la relativa documentazione, per i seguiti di rispettiva competenza.

#### **4.13. Sicurezza interna e riservatezza**

Il concessionario, i suoi rappresentanti, dipendenti e collaboratori si obbligano a rispettare, puntualmente, le procedure in essere presso gli Istituti, poste a garanzia della sicurezza per l'accesso e la permanenza all'interno degli stessi.

Resta inteso che il concessionario è obbligato ad accettare e a rispettare ogni modifica e integrazione che dovesse essere apportata alle predette procedure in corso di esecuzione della concessione.

Il concessionario, i suoi rappresentanti, dipendenti e collaboratori sono, altresì, obbligati a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza in occasione dell'espletamento del Servizio, dell'accesso e della permanenza nei locali degli Istituti. Sono, inoltre, obbligati a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi che non siano strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Il concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei suoi rappresentanti, dipendenti e collaboratori degli obblighi di segretezza e riservatezza anzidetti.

In caso di accertata inosservanza dei predetti obblighi, che comporti danno o nocumento all'immagine, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di concessione, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno.

Il concessionario, i suoi rappresentanti e collaboratori dovranno rispettare gli obblighi di cui sopra anche dopo la cessazione del rapporto in essere con l'Amministrazione.

## **5. Esercizio dell'attività di direzione e controllo - Verifiche di conformità**

### **5.1. Disposizioni generali**

Le verifiche effettuate dall'Amministrazione contraente non sono sostitutive dell'attività di controllo e valutazione che gli Organi di Controllo esterni competenti riterranno di disporre in attuazione della normativa vigente.

Il Concessionario dovrà garantire l'accesso a tutti i soggetti autorizzati all'espletamento dei controlli in questione nei locali allo stesso eventualmente assegnati.

#### **5.1.1. Soggetti della stazione appaltante per la fase di esecuzione del contratto**

Presso l'Amministrazione contraente è nominato un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) con il compito di controllare, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento (RUP), la corretta esecuzione del contratto in linea con le disposizioni dettate dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'Amministrazione contraente si riserva, attese le peculiari caratteristiche tecniche del Servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'Ordinamento e Regolamento penitenziario in subiecta materia, di nominare uno o più assistenti per coadiuvare il Direttore dell'esecuzione nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli da 18 a 26 del citato DM n. 49/2018.

In ogni caso, il Direttore dell'Istituto garantirà, alle predette figure, ogni supporto e collaborazione in fase di esecuzione.

Il concessionario è tenuto collaborare con la Direzione mediante scambio di flussi informativi/ documentali a supporto dell'attività di controllo e di verifica.

Il Direttore dell'Istituto, direttamente o tramite suoi delegati, attende, quotidianamente, al corretto espletamento del Servizio per il Sopravvitto, coordinando e attivando tutte le cariche e le rappresentanze previste dall'Ordinamento penitenziario e relativo Regolamento di esecuzione e dalle restanti fonti normative vigenti.

### **5.2. Verifica del Servizio per il sopravvitto e pagamento dei corrispettivi**

Ai fini della liquidazione e pagamento del corrispettivo per il Servizio di sopravvitto reso nel mese precedente, il Direttore dell'Istituto comunicherà, entro il giorno 7 di ogni mese, al Direttore dell'Esecuzione l'importo delle scritture contabili derivanti dalle forniture rese, attestando la regolarità del Servizio reso.

Il Direttore dell'Esecuzione curerà, altresì, secondo i tempi e le modalità dallo stesso ritenuti idonei, il controllo sul corretto adempimento del Contratto anche con riferimento agli altri aspetti dell'esecuzione, mettendo a disposizione del RUP e, poi, della Commissione di verifica della conformità, le relative risultanze.

Il pagamento avverrà nei termini di cui agli articoli 4 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e 8, comma 4-bis del D.lgs. 30 giugno 2011, n. 123. L'Amministrazione contraente potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese o il pagamento di penalità, sui crediti del Concessionario verso l'Amministrazione, ferma restando la possibilità di incameramento della cauzione.

Nell'Atto di Regolamentazione del Servizio sono disciplinati ulteriori dettagli del procedimento di verifica dell'esecuzione nei rapporti tra Responsabile del Procedimento ed i restanti soggetti preposti al controllo dell'esecuzione contrattuale, nonché tra questi e il Concessionario.

#### **5.2.1. Obblighi del Concessionario a seguito dei controlli**

Il Concessionario, nel caso in cui vengano riscontrate delle carenze, dovrà porre in essere le opportune azioni volte alla risoluzione, sia delle carenze, che delle cause che le hanno generate.

Eventuali carenze o difformità riscontrate sull'operato del Concessionario dovranno essere allo stesso contestate dal Direttore dell'Istituto o dal DEC, con la tempistica indicata in contratto, nonché comunicate al Responsabile del Procedimento unitamente alla documentazione del caso e ad eventuali controdeduzioni del Concessionario.

Il Responsabile del Procedimento deciderà per l'applicazione di eventuali penali nella misura prevista e per ogni ulteriore eventuale effetto.

## 6. Garanzia del contratto

### 6.1 Garanzia provvisoria

L'offerta per ciascun lotto è corredata da :

- a) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 1% del valore della concessione e precisamente di importo pari a:

Lotto 1 – € 38.149,64

Lotto 2 – € 48.664,13

Lotto 3 – € 51.304,99

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

- b) **una dichiarazione di impegno, da** parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Nell'ipotesi di partecipazione a più lotti, dovranno essere prestate, a pena d'esclusione, tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare. Si precisa inoltre che dovranno essere prodotte, con le stesse modalità sopra descritte, tante distinte dichiarazioni di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, quanti sono i lotti cui si intende partecipare.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita** mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

La **garanzia fideiussoria** dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice).

ce civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

4. avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione della garanzia del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## 6.2. Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, il Concessionario deve prestare una cauzione nella misura e secondo le modalità di cui all'art. 103 del Codice dei contratti.

Ferma restando l'operatività della predetta garanzia per tutta la durata del Contratto, lo svincolo progressivo di tale garanzia, secondo quanto stabilito all'art. 103 del Codice dei contratti, potrà avvenire con riferimento al trimestre allorquando la Commissione di verifica della conformità rilascerà il relativo certificato di conformità. L'Amministrazione contraente provvederà a trasmettere copia autentica di detto certificato al Concessionario.

In ogni caso, l'ammontare residuo, pari al 20% dell'importo complessivo, dovrà permanere fino al momento del rilascio dell'ultimo certificato di conformità. In caso di proroga, l'importo residuo della cauzione, come sopra determinato, non potrà essere svincolato e dovrà essere integrato della somma necessaria corrispondente al periodo di proroga.

Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione contraente e a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ.

La cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del Concessionario nei suoi confronti, l'Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali nei limiti dell'importo massimo previsto dalla normativa vigente, fatta salva la possibilità di rivalersi sui crediti del Concessionario vantati, a qualunque titolo, nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Amministrazione contraente dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, esclusa quella contemplata dall'art. 103, comma 5 del Codice dei contratti, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione Contraente.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile.

### **6.3. Assicurazione e gestione sinistri**

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente causati a persone o beni in dipendenza di condotte, negligenze o altre inadempienze attinenti allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, anche se eseguite da parte di terzi.

A garanzia di tale responsabilità, il Concessionario, stipula una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo a beneficio esclusivo dell'Amministrazione contraente (anche tramite "appendice" a polizza già esistente) e per l'intera durata del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Concessionario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto, per qualsiasi danno che il Concessionario possa arrecare all'Amministrazione contraente nonché ai terzi, anche con riferimento ai prodotti forniti.

I massimali della polizza assicurativa non potranno essere inferiori a euro 2,5 milioni per sinistro e per anno assicurato. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività dedotte in Contratto. La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Amministrazione contraente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i massimali.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione contraente e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui trattasi, l'Amministrazione contraente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con conseguente ritenzione della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

In caso di sinistri alle persone e/o alle strutture verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'espletamento del Servizio, il Concessionario è tenuto ad avvisare con immediatezza l'Autorità Dirigente della Sede che, a sua volta, è tenuta ad adottare, direttamente o tramite prescrizioni al Concessionario, gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Dell'evento è trasmessa, senza indugio, apposita relazione al Responsabile del Procedimento con cui si descrive il fatto, le cause che lo hanno determinato e le misure adottate.

In ogni caso restano a carico del Concessionario tutte le misure e tutti gli adempimenti finalizzati ad evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose, nonché il ripristino, a propria cura e spese, della situazione preesistente o il risarcimento dei danni cagionati ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti e/o misure.

## **7. Modificazioni del rapporto**

### **7.1. Modifica della concessione in fase di esecuzione**

Nel corso di esecuzione della concessione la stessa potrà essere modificata secondo le condizioni e le modalità previste dall'art. 175 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

### **7.2. Revisione del contratto**

La revisione del contratto di concessione in fase di esecuzione è consentita al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

- chiusura o trasformazione di una o più sedi penitenziarie, con obbligo a carico del Concessionario di garantire la prosecuzione del servizio presso la nuova/e sedi;
- estensione del servizio di sopravvitto ad altre sedi degli Istituti penitenziari che dovessero essere aperte durante il periodo di efficacia della concessione;

Considerata la particolare natura del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o sospendere o limitare lo stesso per i motivi di ordine e sicurezza (es. rivolte), nonché per la tutela di superiori interessi primari della collettività penitenziaria (es., per motivi sanitari, di salute, ecc.). La sospensione, contrazione, limitazione del sopravvitto dovrà essere disposta per il tempo strettamente necessario e, cessate le cause che l'hanno determinata, la Direzione dovrà disporre la ripresa dell'esecuzione del servizio.

### **7.3. Revisione del piano economico finanziario**

Ai sensi dell'art. 165, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il piano economico finanziario in base al quale viene gestito il contratto di concessione può essere modificato durante il periodo di durata della concessione stessa per fatti non riconducibili al concessionario e non prevedibili, i quali siano in grado di incidere sull'equilibrio del piano.

La revisione del piano economico finanziario potrà essere effettuata al ricorrere delle seguenti condizioni:

1. i fatti esterni non imputabili al concessionario devono essere tali da non garantire più in concreto l'equilibrio economico finanziario della concessione, con ciò intendendo che i flussi di cassa (ricavi) non risultano più sufficienti a coprire gli oneri relativi agli investimenti e le spese di gestione. Il venir meno dell'equilibrio economico finanziario deve comunque essere considerato per tutto il periodo residuo di durata della concessione;
2. la revisione del piano potrà essere richiesta al ricorrere di una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando quanto previsto dal punto che precede:
  - a) chiusura di una o più sedi penitenziaria per un periodo superiore a 6 mesi;
  - b) pandemia o calamità naturali;
  - c) aumento del costo di almeno il 50% dei prodotti presenti nelle singole macrocategorie di cui al mod. 72 superiore al 7,5% rispetto al prezzo di acquisto riferimento al semestre precedente.

3. con cadenza annuale le parti si impegnano a procedere ad una verifica del piano economico finanziario della concessione al fine di valutarne il mantenimento dell'equilibrio.

Nei casi di revisione del piano economico finanziario l'Amministrazione contraente e il concessionario concorderanno in contraddittorio le misure economico-finanziarie e/o operative idonee a garantire l'equilibrio economico finanziario per la durata residuale della concessione.

L'eventuale revisione del piano deve comunque consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

#### **7.4 Cessazione parziale del Servizio per sopravvenute esigenze organizzative dell'Amministrazione**

In caso di chiusura o trasformazione di una o più sedi penitenziarie, il Concessionario sarà tenuto a proseguire il Servizio presso le altre sedi individuate dal Contratto e non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall'articolo 176 del Codice dei contratti.

L'Amministrazione contraente si riserva, in ogni momento, il potere di contrarre, limitare o sospendere il Servizio per il Sopravvitto per motivi di ordine e sicurezza, nonché per la tutela di superiori interessi primari della collettività penitenziaria (es., per motivi sanitari, di salute, ecc.) senza riconoscimento al Concessionario di alcun indennizzo e/o risarcimento.

#### **7.5 Estensione del Servizio**

Su disposizione dell'Amministrazione contraente, il Servizio dovrà essere esteso a tutti gli Istituti che dovessero venire aperti durante il corso della durata del Contratto.

#### **7.6. Lo scioglimento del contratto di concessione: la risoluzione, la cessazione e la revoca del contratto**

Il Codice dei Contratti, in materia di concessioni, detta una disciplina speciale delle ipotesi in cui l'Amministrazione ha la possibilità di interrompere unilateralmente il rapporto negoziale con gli operatori economici individuati quali concessionari.

Lo scioglimento del contratto in via unilaterale da parte dell'Amministrazione si verifica, ai sensi dell'art. 176 del Codice, nelle seguenti ipotesi: cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento.

Rimane anzitutto fermo in capo all'Amministrazione il potere, autoritativo e discrezionale, di esercitare l'autotutela in seguito alla stipula del contratto.

Fermo restando il predetto potere di autotutela, la concessione può cessare laddove:

- il Concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- la Stazione Appaltante ha violato, con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8.

La cessazione non è sottoposta ai termini dell'annullamento in autotutela di cui all'art. 21 nonies di cui alla legge n. 241/1990.

Il Codice prevede, altresì, la risoluzione del contratto per inadempimento dell'Amministrazione aggiudicatrice e per inadempimento del Concessionario e delinea le conseguenze sul piano economico.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento dell'Amministrazione aggiudicatrice o sia revocata per motivi di pubblico interesse o sia annullata d'ufficio per vizio non dipendente dal Concessionario, spettano a quest'ultimo (cfr. artt. 176, terzo e quarto comma del Codice):

- il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;
- le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle

opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.

L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alle condizioni di pagamento da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice delle somme previste.

Il Codice ha previsto altresì che, senza pregiudizio per il pagamento delle somme cui si è fatto cenno poc'anzi, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del Concessionario, il Concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario trova applicazione la disciplina di cui all'art 1453 c.c. e la Stazione Appaltante deve comunicare per iscritto al Concessionario l'intenzione di risolvere il rapporto.

## **7.7. Conclusione del servizio**

Alla cessazione, per qualsiasi causa, del Servizio, il Concessionario dovrà riconsegnare all'Amministrazione le strutture, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature eventualmente concessi in uso.

Tali beni dovranno essere riconsegnati in perfetto stato di pulizia, di funzionamento, di manutenzione e in buono stato di conservazione tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione del Servizio. A tal fine sarà effettuata, in contraddittorio tra le parti, una verifica all'esito della quale sarà redatto un verbale di riconsegna. In detto verbale si darà atto della constatazione delle condizioni di quanto oggetto di restituzione e ad esso sarà allegato l'elenco dei beni da riconsegnare, contenente l'elenco dei beni oggetto di restituzione.

Nel caso in cui, all'esito delle verifiche, l'Amministrazione constataste danni dipendenti dalla non diligente gestione da parte dell'Impresa ovvero dall'inadempimento degli obblighi di conservazione e manutenzione previsti, ovvero ancora eventuali mancanze di quanto oggetto del/i verbale/i di consegna e dell'inventario, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli interventi necessari per riparare i danni e/o reintegrare quanto mancante. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione potrà provvedere direttamente, addebitando all'Impresa i relativi costi, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Il Concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo per eventuali modifiche apportate ai locali e agli impianti ed è tenuto alla riduzione in pristino a semplice richiesta dell'Amministrazione contraente ove le stesse non siano state espressamente autorizzate.

Il Concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione contraente, ai fini dell'espletamento del Servizio potrà mettere a disposizione e, eventualmente, installare ulteriori attrezzature o macchinari. Tali attrezzature e/o macchinari resteranno di proprietà dello stesso che potrà riprenderseli al termine del rapporto contrattuale.

Il Concessionario, al termine del Servizio, ha l'obbligo di lasciare liberi e sgomberi i locali concessi dall'Amministrazione, salvo cessione di beni e generi al subentrante.

## **8. Inadempienze, penali e controversie**

### **8.1. Inadempienze e penali**

In caso di inadempimento nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario, l'Amministrazione contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, procede all'applicazione di penali il cui ammontare è fissato in relazione alla gravità degli inadempimenti.

A tal fine, sono individuati 4 livelli di inadempimento:

1° livello (inadempienza lieve): euro 100,00

- in ogni caso in cui sia riscontrato l'inadempimento da parte del personale alle norme di comportamento e di carattere regolamentare (par. 4.11 - 4.12 - 4.13);



2° livello (inadempienza media): euro 250,00

- mancato supporto, nei tempi e nei modi richiesti, in occasione delle visite e delle ispezioni disposte dall'Autorità Dirigente nonché mancato immediato ritiro degli oggetti non consentiti e dei generi legittimamente rifiutati (par. 4.12);
- in ogni caso in cui sia riscontrato il ripetuto inadempimento da parte del personale alle norme di comportamento e di carattere regolamentare (par. 4.11 - 4.12 - 4.13);

3° livello (inadempienza grave): euro 500,00

- per ogni giorno di ritardo di cui al par. 2.2;
- in ogni caso in cui il Concessionario non ottemperi alle prescrizioni nei tempi fissati dall'Autorità Dirigente relativamente alla sorveglianza sanitaria sugli alimenti;
- per ogni giorno di ritardo nella sostituzione del Responsabile e/o dell'Incaricato ricusato (par. 4.6);
- ripetuto, mancato supporto, nei tempi e nei modi richiesti, in occasione delle visite e delle ispezioni disposte dall'Autorità Dirigente nonché ripetuto, mancato immediato ritiro degli oggetti non consentiti e dei generi legittimamente rifiutati (par. 4.12);
- per ogni violazione dello shelf life (lett. "vita da scaffale");
- per ogni mancato scambio del flusso documentale a supporto dell'attività di controllo e di verifica (par. 5.1.1).

4° livello (inadempienza molto grave): euro 1.500,00

- per ogni ripetuto mancato scambio del flusso documentale a supporto dell'attività di controllo e di verifica (par. 5.1.1).

Nell'ambito della durata di ciascun Contratto, si può procedere all'applicazione della penale di livello immediatamente superiore a quella prescritta dal presente paragrafo in ipotesi di continuata reiterazione della condotta sanzionabile. Ogni riferimento alla ripetizione delle condotte sanzionabili si intende nel periodo di durata del Contratto.

## **8.2. Procedimento sanzionatorio.**

Qualora l'Autorità Dirigente, nell'ambito della sua attività di gestione e controllo dei servizi dati in concessione, rilevi inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto, redige e notifica al concessionario un verbale di contestazione delle inadempienze, in cui è prevista la facoltà di controdedurre entro 7 giorni dalla notifica.

L'Autorità Dirigente, con il verbale della rilevazione delle inadempienze, se lo ritiene ed ove possibile, fissa al concessionario un termine perentorio perché provveda in conformità agli obblighi assunti.

Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità Dirigente trasmette al Direttore dell'esecuzione tutta la documentazione raccolta in merito al procedimento per le ulteriori valutazioni circa l'applicazione di eventuali penali da parte del Responsabile del procedimento.

Le maggiori spese e l'importo delle penalità vengono detratte dai crediti del Concessionario verso l'Amministrazione, fermo restando la possibilità di incamerare la cauzione.

Analogamente, procedono alla rilevazione delle inadempienze sia il Direttore dell'Esecuzione che la Commissione di verifica della conformità, ognuno in relazione alle proprie attività di controllo.

## **8.3. Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente concessione tra il Concessionario e l'Amministrazione contraente, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 206 del Codice dei contratti, l'Amministrazione contraente esclude la competenza arbitrale

intendendo adire, in via esclusiva, l'Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è esclusivamente quello ove risiede il Provveditorato Regionale in qualità di Amministrazione contraente.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del Contratto, il Concessionario sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del Servizio; restando inteso che, qualora il Concessionario si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione contraente potrà risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **9. Risoluzione del Contratto – clausola risolutiva espressa**

In caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione contraente, per il tramite del RUP, mediante inoltro di PEC, assegnerà al Concessionario, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto potrà essere risolto previa comunicazione al Concessionario dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. A seguito di risoluzione, l'Amministrazione contraente ha il diritto di incamerare definitivamente la cauzione nonché la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento dei maggior danni.

In ogni caso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 176 del Codice dei contratti.

L'Amministrazione contraente potrà, altresì, risolvere il Contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa comunicazione ai sensi della citata legge n. 241/1990, da inviarsi al Concessionario con PEC, nei seguenti casi:

- a) qualora dagli accertamenti antimafia presso la Prefettura emergano le misure interdittive di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- b) interruzione del Servizio che non dipenda da caso fortuito e/o forza maggiore;
- c) ripetuta violazione degli impegni assunti in sede di Contratto, tale da comportare uno snaturamento delle prestazioni in quelli dedotte;
- d) applicazione di penali nella misura complessiva superiore al 10% del valore del Contratto in corso;
- e) violazione degli obblighi di riservatezza;
- f) mancata reintegrazione della cauzione nei casi previsti entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione contraente;
- g) mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- h) constatato inadempimento della normativa sulla sicurezza dei lavoratori;
- i) violazione delle prescrizioni relative al subappalto e ai sub-contratti;
- j) cessione a terzi del contratto;
- k) cessione dei crediti in difformità alle prescrizioni normative;
- l) violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge n. 136/2010;
- m) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo del Concessionario, salvo il caso di concordato con continuità aziendale.

In tutti questi casi l'Amministrazione contraente ha la facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto per colpa del Concessionario e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Amministrazione contraente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

## **10. Esecuzione in danno**

Fermi i rimedi di cui al precedente paragrafo ed indipendentemente dall'utilizzazione degli stessi, qualora il Concessionario ometta di eseguire il Servizio oggetto del presente Capitolato entro i termini e con le modalità indicate nello stesso o in caso di inadempienza agli obblighi del presente Capitolato, l'Amministrazione contraente garantirà la continuità del Servizio con ogni mezzo in sostituzione del Concessionario con addebito allo stesso delle relative spese, nessuna esclusa, anche attraverso l'affidamento temporaneo ad altro Concessionario di un lotto vicino, applicando una penalità in misura fino ad un massimo del 30% della spesa sostenuta. L'addebito potrà avvenire a valere sul corrispettivo ancora da erogare ovvero sulla cauzione a garanzia degli adempimenti contrattuali. L'intervento in sostituzione da parte dell'Amministrazione avverrà nei modi e alle condizioni ritenute dalla stessa più adeguate, individuandosi quale fine, l'assicurazione del diritto alla salute e integrità delle persone in vinculis e, in conseguenza di esso, della salvaguardia dell'ordine e della sicurezza dell'Istituto.

In caso di necessità di carattere transitorio, l'Autorità Dirigente acquisisce l'autorizzazione dell'Amministrazione contraente ad eseguire gli interventi od il Servizio in danno del concessionario, il quale, per tali inadempienze, è soggetto alla penalità in misura fino ad un massimo del 30% della spesa sostenuta.